

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 88/03/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con i ricorsi di cui in epigrafe (RGR n. 1263/11 e RGR n. 1262/11) la società BR. EX. SA (rappresentante fiscale VALBIANCHI srl) e il sig. LU. AL. (rappresentante responsabile in solido) impugnavano l'avviso di rettifica dell'accertamento prot. RU48199 e l'atto di contestazione di sanzioni n. 275103 - 221 - 2011 prot. RU48204 emessi dall'Agenzia delle Dogane di Como con i quali l'Ufficio chiedeva i tributi (dazio, dazio antidumping, Iva ed interessi di mora) per complessivi € 3,627,25 derivanti dall'incremento del valore in dogana a seguito dell'inclusione delle royalties di vendita come da contratto; contestualmente, con atto separato, l'Ufficio chiedeva il pagamento delle sanzioni amministrative in complessivi € 3.600,77.

I ricorrenti chiedevano l'annullamento degli atti impugnati assumendo che per il solo fatto che vengano pagati diritti di licenza non sarebbe di per sé sufficiente che tali importi debbano essere inclusi nel valore in dogana.

Per la società BR. EX. SA il combinato disposto degli articoli 156 e 160 DAC (Disposizioni di Applicazione del CDC) stabilisce che il pagamento delle royalties realizzerebbe la condizione di vendita delle merci solo nell'ipotesi in cui esista un legame tra il produttore estero (i fornitori) e la società licenziante (Grotta spa); l'esistenza di tale legame non sarebbe stato provato dall'Ufficio.

Per tali motivi i ricorrenti chiedevano, previa sospensione degli atti impugnati, l'annullamento degli atti stessi per erronea applicazione della normativa comunitaria per non aver provato l'esistenza di un effettivo legame fra la società licenziante e i fornitori esteri.

L'Agenzia delle Dogane di Corno sì costituiva ritualmente e chiedeva di rigettare i ricorsi stante la legittimità del proprio operato sia per quanto riguarda l'accertamento dei maggiori tributi dovuti che per le relative sanzioni.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

All'udienza del 06/02/2012 la Commissione disponeva la riunione dei ricorsi, ed assenti i ricorrenti, dichiarava improcedibile l'istanza cautelare per disinteresse dei ricorrenti a coltivare il ricorso cautelare.

All'odierna pubblica udienza le parti insistono nelle rispettive richieste; la Commissione riserva la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione dà atto preliminarmente che, a seguito delle risultanze del processo verbale di revisione dell'accertamento del 30/05/2011, redatto da un funzionario dell'Agenzia delle Dogane l'Uscio rettificava n. 11 bollette d'importazione e recuperava a tassazione, come in atti, tributi per complessivi € 3.627,25; l'ufficio, inoltre, irrogava sanzioni per complessivi € 3.600,77.

La Commissione, letti gli atti processuali e dato atto delle argomentazioni svolte dalle parti, osserva che il contraddittorio si è svolto regolarmente (ai ricorrenti è stata data la facoltà di presentare osservazioni e richieste ed è stata acquisita comunicazione avente ad oggetto osservazioni in merito al p.v.c.).

Ciò premesso, occorre esaminare e valutare in questa sede se nel valore ai fini doganali debbano essere aggiunte o meno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 CDC e

157 DAC, i corrispettivi e i diritti di licenza (le royalties) e se sussistono nel caso concreto le condizioni richieste dalla normativa per provare l'esistenza di un potere di controllo indiretto sul fabbricante.

Ebbene, dagli atti risulta che la società BR. EX. ha stipulato con la società GROTTTO spa, titolare del diritto di proprietà intellettuale relativo all'uso del marchio in questione, un apposito "contratto di licenza" avente ad oggetto l'uso del marchio "GAS" per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti del settore calzature; risulta, altresì, che, in forza di tale contratto, essa è obbligata al pagamento di relativi diritti di licenza (royalties) in misura del 7% sul fatturato netto realizzato.

Orbene, il contenuto di tale contratto acquista rilevanza ai fini doganali giacché, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, le royalties devono essere assoggettate alla normale imposizione di confine, quali elementi accessori del valore delle merci importate, ancorché corrisposte separatamente dal prezzo a soggetti diversi dal fornitore estero (cfr. art. 32 CDC e 157 DAC).

Nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 32 del CDC perché i corrispettivi e i diritti di licenza debbano essere addizionati al valore in dogana (le royalties sono corrisposte dal compratore BR. EX, SA; esse non sono già state contabilizzate dal fornitore in fattura; si riferiscono alle merci da valutare; sono una condizione implicita di vendita). Su quest'ultimo presupposto (condizione di vendita) si veda il Commento n. 11 della nota TAXUD/800/2002 - IT e l'art. 160 DAC secondo il quale "quando i corrispettivi sono pagati a un terzo che esercita direttamente o indirettamente il controllo sul produttore in tal caso tali pagamenti sono considerati una condizione di vendita".

L'Ufficio, al fine di chiarire i presupposti dell'accertamento, ha individuato nell'avviso di rettifica le precise modalità con cui il licenziante si è riservato il potere di controllo non solo sui prodotti, ma anche sul licenziatario e, nel caso di terzo fabbricante, come nel caso concreto, sul produttore

A giudizio della Commissione, le condizioni richieste dalla normativa per valutare l'esistenza di un potere di controllo indiretto sul fabbricante (contestato dai ricorrenti) risultano pienamente soddisfatte; invero, allorché un contratto fra l'acquirente (importatore) ed il titolare del diritto di proprietà intellettuale (licenziante) preveda in favore del licenziante un forte potere di supervisione e controllo non solo sulla realizzazione del bene e sulla sua qualità, ma anche sulle modalità e sulle condizioni con cui viene eseguita la produzione, diviene impossibile per l'acquirente ottenere quel prodotto da un fornitore che non soddisfi i vincoli ed i requisiti voluti ed imposti dal licenziante per la sua realizzazione.

Per questi motivi, la Commissione ritiene che le condizioni per valutare l'esistenza di un potere di controllo indiretto sul fabbricante sussistono nel caso di specie; ne consegue che i diritti di licenza pagati da BR. EX- SA costituiscono elementi da includere nel valore in dogana e, per l'effetto i ricorsi avverso l'avviso di rettifica dell'accertamento devono essere rigettati.

La Commissione ritiene, invece, non applicabili le sanzioni irrogate per obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo delle norme in materia di valore in dogana delle merci; invero, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs n. 472/97, "non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono" (si veda

anche l'art. 8 del D.lgs n. 546/92 che riproduce l'art. 39 bis del DPR 636/72, nonché l'art. 10 della Legge n. 212/2000).

A parere di questa Commissione, nell'ambito delle norme che disciplinano in sede comunitaria gli elementi dell'accertamento all'atto delle importazioni delle merci (Codice Doganale Comunitario Reg. CEE n. 2913/92) non è possibile riscontrare una giurisprudenza consolidata, né una prassi significativa, tanto che, in tema di valore in dogana delle merci, alle norme primarie del Codice Doganale ed alle norme di applicazione, si sono succeduti ulteriori commenti del Comitato del Codice Doganale con ulteriori ma non esaustive indicazioni e chiarimenti.

Nel caso esaminato ricorrono senza alcun dubbio le condizioni per l'inapplicabilità delle sanzioni; per questi motivi; la Commissione annulla le sanzioni irrogate.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La CTP in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti annulla le sanzioni irrogate dall'Ufficio e rigetta nel resto i ricorsi. Spese compensate.